

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori COSTA, DELLA PORTA, CERVONE e SALERNO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 GENNAIO 1977

#### Disciplina dell'attività di tecnico di laboratorio di analisi cliniche

ONOREVOLI SENATORI. — Entro i primi sei mesi dall'inizio della VII legislatura abbiamo l'onore di ripresentare all'attenzione del Senato della Repubblica un disegno di legge, che già approvato nella V e VI legislatura presso un ramo del Parlamento, non è riuscito nella Camera dei deputati a giungere alla sua conclusione.

La disciplina dell'attività di tecnico di laboratorio di analisi cliniche è oggi più che mai sentita, perchè il settore delle indagini di laboratorio si va sempre più diffondendo nella pratica medica, sia nei presidi sanitari pubblici e privati, sia nella coscienza dei cittadini.

Certamente il problema si inquadra nella più vasta tematica costituita dalla scarsità di personale paramedico esistente oggi in Italia, così come non può non essere visto nell'ottica della riforma sanitaria che, tra i problemi numerosi che è chiamata a risolvere, annovera quello della formazione e

della disciplina del personale sanitario non medico.

Il Senato della Repubblica, all'inizio della VI legislatura, con uno sforzo encomiabile di tutti i membri della 12<sup>a</sup> Commissione, approvò un disegno di legge che meritava un più attento e approfondito esame da parte dell'altro ramo del Parlamento, che peraltro approvandolo non avrebbe pregiudicato la logica del discorso di riforma di tutto il settore inserito nel testo di riforma sanitaria.

Il disegno di legge n. 295, della VI legislatura, ripropose il disegno presentato nella V legislatura, che portava le firme di senatori di diversa parte politica, tutti pensosi di porre un rimedio al grave problema della carenza di una norma legislativa che, disciplinando i tecnici di laboratorio, rappresentasse una garanzia per i cittadini.

I disegni di legge della V e VI legislatura scaturirono dalla realtà costituita dalla leg-

ge di riforma ospedaliera che aveva creato la necessità del reperimento di nuovo personale paramedico, senza peraltro definire le modalità di reclutamento dello stesso.

È da tener presente che le nuove tecniche, le nuove metodiche, le moderne apparecchiature richiedono personale sempre più qualificato e specializzato.

Il tempo in cui l'analista era sinonimo di « praticone » che si agitava tra escrementi, liquidi organici, becchi di Bunsen e provette, è ormai alle nostre spalle.

Oggi il laboratorio di analisi, essenziale in caso di malattia e necessario per la medicina preventiva, è costituito da apparecchiature elettroniche, nucleari e comunque attrezzature delicatissime, e richiede aggiornamento dei medici ed alta qualificazione degli operatori.

Nel disegno di legge che si presenta sono previsti corsi scolastici triennali ed un periodo di sei anni per dotare tutte le strutture sanitarie pubbliche e private del Paese di tecnici di laboratorio qualificati.

Noi rivolgiamo un pensiero ammirato verso tecnici che, pur non provenendo da

scuole che non esistevano e non esistono, hanno esercitato ed esercitano bene la loro attività, ma riteniamo che il problema della qualificazione dei quadri intermedi nel settore sanitario non può più prevedere indugi e dilazioni nella risoluzione.

A chi potesse pensare che questo disegno di legge andrebbe riproposto alle Camere in sede di riforma sanitaria, noi diciamo che esso potrà benissimo essere inserito — come tanti altri — nella nuova normativa che richiederà certamente tempo e approfondita meditazione.

Per questa ragione abbiamo preso l'iniziativa, a norma dell'articolo 81 del Regolamento del Senato, di ripresentare detto disegno di legge, chiedendo nel contempo la procedura d'urgenza.

Nel presentare questo disegno di legge ci auguriamo che esso non subisca la fine di quelli precedenti, ma che finalmente possa trovare comprensione nei due rami del Parlamento perchè il problema che esso tratta è di troppo vitale importanza per non far sperare in un suo accoglimento sollecito.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

L'esercizio dell'attività di tecnico di laboratorio medico è soggetto alla vigilanza del Ministero della sanità.

Tale vigilanza si estende anche alla formazione tecnico-professionale ed all'accertamento del titolo di abilitazione.

## Art. 2.

Chiunque intenda esercitare l'attività di tecnico di laboratorio medico deve avere compiuto l'età di diciotto anni ed essere munito di diploma di abilitazione, rilasciato dalle scuole appositamente istituite per l'insegnamento dell'attività medesima, ai sensi della presente legge.

È fatto divieto, a partire dal terzo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, di assumere personale con mansioni di tecnico, sprovvisto del diploma di abilitazione all'attività di tecnico di laboratorio medico.

## Art. 3.

Le scuole per l'abilitazione all'esercizio dell'attività di tecnico di laboratorio medico sono istituite, con provvedimento del presidente della Giunta regionale, presso policlinici ed enti ospedalieri che siano in possesso dei requisiti e dei mezzi occorrenti per il funzionamento delle scuole ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nelle stesse forme è approvato il regolamento delle scuole.

Gli aspiranti all'ammissione alle scuole di cui al primo comma debbono essere in possesso del diploma d'istruzione secondaria di primo grado e di un certificato attestante l'ammissione al terzo anno di scuole medie superiori o titolo equipollente. Devono altresì aver compiuto il sedicesimo anno di

età alla data del 31 dicembre dell'anno scolastico cui si riferisce la domanda di ammissione.

#### Art. 4.

Il corso di studi per conseguire l'abilitazione all'esercizio dell'attività di tecnico di laboratorio medico ha la durata di tre anni.

Con decreto del Ministro della sanità, di concerto col Ministro della pubblica istruzione, sono stabiliti le materie fondamentali di insegnamento ed i programmi particolareggiati di ciascuna materia, compreso il tirocinio pratico.

Il tirocinio degli allievi presso gli enti di cui all'articolo 3, che abbiano istituito corsi, non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro con gli stessi.

#### Art. 5.

Al termine del corso di studi gli allievi sosterranno un esame finale di abilitazione consistente in tre prove, scritta, orale e pratica, dinanzi ad una commissione esaminatrice nominata annualmente dal Ministro della sanità di concerto col Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con la Regione.

Le sessioni degli esami nonché la nomina dei direttori delle scuole sono stabilite dal regolamento di esecuzione della presente legge.

#### Art. 6.

Ai candidati di cui all'articolo 5, che superino gli esami, viene rilasciato un diploma di abilitazione all'esercizio dell'attività di tecnico di laboratorio medico. Il diploma è soggetto a tassa di concessione governativa nella misura prevista dal n. 122 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

#### Art. 7.

Sono istituiti, a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modifica-

zioni ed integrazioni, gli albi dei tecnici di laboratorio medico.

In ogni provincia è costituito il collegio degli esercenti l'attività di tecnico di laboratorio medico, che abbiano conseguito il diploma di abilitazione a norma della presente legge e che abbiano i requisiti previsti dal successivo articolo 9. Tali collegi provinciali sono riuniti in federazioni regionali e in una Federazione nazionale.

L'esercizio effettivo dell'attività di tecnico di laboratorio medico è subordinato all'iscrizione all'albo. Questa viene effettuata previo pagamento della tassa di concessione governativa prevista dal n. 117 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

#### Art. 8.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo emanerà il regolamento di esecuzione.

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE

#### Art. 9.

Coloro che, alla data di pubblicazione della presente legge, abbiano esercitato ininterrottamente, da almeno tre anni, l'attività di tecnico di laboratorio medico presso enti ospedalieri ed enti pubblici sanitari sono ammessi a sostenere le stesse prove di esame previste dal precedente articolo 5 per il conseguimento del diploma di abilitazione.

Sono esonerati dall'esame di abilitazione coloro che, alla data di pubblicazione della presente legge, essendo risultati vincitori di un concorso per tecnico di laboratorio medico, o comunque in possesso del titolo a norma dell'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 1969, abbiano in tale qualità prestato servizio ininterrotto per almeno tre anni in enti ospedalieri, istituti universitari, enti sanitari, istituti di cura e laboratori pubblici.

## Art. 10.

Le scuole pubbliche e private di tecnici di laboratorio medico riconosciute dallo Stato continueranno a svolgere i loro corsi secondo i singoli regolamenti fino alla sessione dell'anno 1973.

I diplomati di detti istituti che abbiano compiuto un regolare corso di studi possono conseguire l'abilitazione all'esercizio specifico dell'attività di tecnico di laboratorio medico, sostenendo presso la commissione prevista dal primo comma dell'articolo 5 le prove stabilite nel comma medesimo.

## Art. 11.

È istituito, secondo la procedura prevista dall'articolo 3 della presente legge ed entro un anno dall'entrata in vigore della medesima, un corso di aggiornamento per coloro i quali, in possesso del titolo di studio di scuola media, risultino occupati da almeno sei anni quali tecnici di laboratorio in sedi diverse dagli enti pubblici sanitari.

Gli stessi dovranno produrre certificazioni attestanti l'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro e la specifica mansione svolta, rilasciate dal medico direttore del laboratorio.

Al termine del corso dovranno sostenere gli esami previsti dall'articolo 5 della presente legge.